



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12 -
00186 ROMA

Roma,
Partenza N. 21468/15 - Sez. VII
Avv. Figliolia E.

Si prega di indicare nella successiva
corrispondenza i dati sopra riportati

PEC

MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI

Rif nota del 18.5.15

Dg.edilizia-div1@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Richiesta parere in merito alla Legge n. 13/89. Interventi per
l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Con la nota che si riscontra, cui ha fatto seguito l'ulteriore nota del 16/6/2015 corredata della documentazione richiesta, codesto Ministero ha sottoposto alla valutazione in linea legale di questa Avvocatura Generale la problematica inerente alla eventuale spettanza, al tutore o al curatore, del contributo economico per la realizzazione di opere "*direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche*", nel caso in cui si verifichi il decesso del portatore di handicap e la domanda del contributo sia stata presentata da chi esercita la potestà, la tutela, la curatela, o dall'onerato alla spesa così come previsto al punto 4 della circolare di codesto Dicastero n. 1669 del 22 giugno 1989.

Orbene, ritiene questa Avvocatura Generale di dover anzitutto affrontare la questione relativa all'esatta portata della l.n 13/1989, onde trarne le necessarie conclusioni relativamente al pagamento di detto contributo nelle suesposte particolari circostanze.

In particolare, la finalità della legge *de qua* è, come è noto, quella di assicurare l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici, con ciò prescindendo dall'esistenza di un diritto reale o personale di godimento da parte di un soggetto diversamente abile, essendo unicamente rilevante



Avvocatura Generale dello Stato

l'obiettiva attitudine dell'edificio, anche privato, ad essere fruito da parte di qualsiasi soggetto.

Conformemente alla finalità così individuata, non è necessaria la presenza di persona con handicap nel condominio ai fini dell'applicazione dei cosiddetti incentivi reali al superamento delle barriere architettoniche (artt. 2-7 della L. n. 13/89), in quanto ciò che rileva è garantire l'effettivo svolgimento della vita di relazione da parte del soggetto diversamente abile anche al di fuori della sua abitazione. È in questo senso che la legge medesima e la giurisprudenza amministrativa hanno elevato il livello di tutela di tali soggetti, non più relegandolo ad un ristretto ambito soggettivo ed individuale, ma viceversa considerandolo come un interesse primario dell'intera collettività, da soddisfare con interventi mirati a rimuovere situazioni preclusive dello sviluppo della persona e dello svolgimento di una normale vita di relazione (**ex multis; Cons. Stato VI, 29-01-2013, n. 543; T.a.r. Campania, Napoli, sez. IV, n. 5343/2011**).

Per converso, a diverse conclusioni deve giungersi con riguardo all'aspetto relativo agli incentivi economici (artt. 8-12), oggetto del quesito *de quo*, che invece richiedono l'effettiva residenza del soggetto diversamente abile nell'edificio di interesse: ed infatti per tale profilo valgono le disposizioni di cui ai citati artt. 8 e 12, nonché quelle recate dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici (n.1669 del 22 giugno 1989 punto 4) che recita che *“l'amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza in capo al richiedente di tutti i requisiti necessari per la concessione del*



Avvocatura Generale dello Stato

contributo...”, con la possibilità di opporre diniego alla realizzazione di interventi destinati ad eliminare o superare le barriere architettoniche anche su beni soggetti a tutela “solo nei casi in cui non sia possibile realizzare le opere senza un serio pregiudizio per il bene tutelato”, con conseguente obbligo per l’Amministrazione, in caso di pronuncia negativa, di esternare la natura e la gravità del pregiudizio rilevato “... in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate all’interessato”.

Ove quindi la domanda sia stata correttamente corredata della documentazione attestante la ricorrenza dei requisiti necessari, e le attività di demolizione o abbattimento delle barriere non pregiudichino il bene a cui l’opera fa riferimento, nella vigenza delle obbligazioni assunte per la realizzazione dei lavori occorrenti, appare dovuta, ad avviso della Scrivente, la erogazione del contributo per il pagamento degli oneri relativi ai lavori commissionati, anche nel particolare caso in cui si verifichi il decesso del portatore di handicap e la richiesta sia stata presentata dall’esercente la potestà, tenuto conto che la *ratio* della normativa *de qua* è proprio quella di elargire il contributo al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, per la causale di che trattasi.

E’ opinione infatti di questo G.U. che, alla stregua del pertinente contrasto normativo, la “*ratio legis*” sia nel senso che con la esecuzione oggettiva delle opere occorrenti all’abbattimento delle barriere architettoniche, ed ovviamente nella ricorrenza di tutte le condizioni normativamente previste, sorga la pretesa tutelata al pagamento del contributo in questione.



Avvocatura Generale dello Stato

Ciò premesso, in tali circostanze, colui che, nel rispetto di tutti i presupposti normativamente previsti, si sia legittimamente fatto carico della spesa relativa alla realizzazione dei lavori previsti, ha diritto al relativo contributo e vanta, pertanto, un legittimo affidamento all'erogazione della prestazione da parte dell'Amministrazione, non potendo la circostanza della sopravvenuta e imprevedibile morte del soggetto portatore di handicap costituire motivo ostativo alla erogazione del contributo medesimo.

Nei sensi suesposti è la richiesta consultazione, restando a disposizione per quant'atro dovesse occorrere.

Sulle questioni di cui al presente parere si è espresso in conformità il Comitato Consultivo di questa Avvocatura *nella seduta dell'8.9.2015.*

L'AVVOCATO ESTENSORE
Ettore Figliolia

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
Massimo Massella Ducci Teri